

L'ULTIMO DUCA D'URBINO E LA SUA "LEGGE DELLE CITAZIONI",

Ludovico Antonio Muratori, auspicando nel suo piccolo ma aureo trattato *Dei difetti della giurisprudenza* la fine della enorme confusione nascente, nei giudizi, dalla molteplicità delle dottrine e dei giuristi invocati dagli avvocati e accettati spesso dai giudici a base delle sentenze, ricordava a titolo di lode una delle costituzioni di Vittorio Amedeo II - la quale aveva proibito tale deplorabile prassi - ed aggiungeva anche: "questo medesimo ordinò nei suoi Stati un duca d'Urbino", (1). Egli però, mentre riproduce il testo della costituzione piemontese (2), non riporta il testo di quella urbinata. È agevole supporre che non ne conoscesse il tenore esatto, perchè infatti essa non dice affatto quanto fu supposto dal grande storico.

Per l'addietro il provvedimento legislativo in questione era stato indicato dall'inglese Duck il quale, nel suo pur ben noto studio sulla diffusione e sulla autorità del diritto romano tra i domini dei principi cristiani (3), ne riassumeva - anch'egli però di seconda mano (4) - il contenuto dicendo "in dominiis ducis Urbini illud "singulare est, quod advocati possint coram Senatu tantum alle-

(1) *Op. cit.*, ediz. SOLMI, Roma s. d. [ma 1933], p. 140.

(2) "Proibiamo agli Avvocati di citare nelle loro allegazioni veruno dei Dottori nelle materie legali, ed a Giudici, tanto superiori che inferiori di deferire alle opinioni di essi, sotto pena...": si trova nella ricompilazione delle *Costituzioni di S. M.* del 1729, l. III, XXII, 9.

(3) *De usu et auctoritate iuris civilis romanorum in dominiis principum christianorum*, Lugdun. Batav. 1654, p. 200.

(4) Da "Avyty in descript. Ducat. Urbin. gouvernement", vale a dire da PIERRE D'AVITY, *Description générale de l'Europe avec tous ses empires, royaumes, estats et républiques*, t. II (ed. Paris, 1637, p. 907).

“gare Leges Iustinianaeas, et ex Doctoribus solos Accursium, Bartolum, Baldum, Azonem, Alexandrum, Castrensem et Iasonem, in criminalibus solum Angelum de Maleficiis; Iuris Canonici vero Interpretum omnium possunt autoritate uti „ Ma, come vedremo tra poco, anche questa citazione era in più punti inesatta e incompleta.

Nel ricercare i precedenti della costituzione piemontese già richiamata, un nostro studioso, il Viora (1), si domandò anch'egli quale potesse essere l'esatto contenuto della costituzione urbinata, confessando - con la lealtà che gli è propria - di non essere riuscito a trovar il luogo onde il Muratori trasse la notizia relativa al Ducato d'Urbino e di non aver trovato nulla di simile presso il Campello (2).

Doveva essere più fortunato chi scrive perchè, consultando per alcune sue ricerche presso la Biblioteca Vaticana (3) una copia degli Statuti civili della Città di Pesaro, rintracciava incollata al volume, sul lato interno della guardia anteriore, un foglio a stampa, con le armi di “FRANC. MARIA II URB. DUX VI ETC. „ e il testo seguente:

“*Il Duca d'Urbino etc.*”

„Se bene per facilitare l'ispezione delle liti sono state fatte da Noi molte prouissioni, è parendoci quelle non essere ancora bastanti a dare sicuro rimedio à tante lunghezze. Ci siamo risoluti di provare anche questa, che è di leuare a' Giudici, e' professori di legge l'incertezza, nella quale molte volte si trouano per la varietà dell'opinioni di tanti, che hanno scritto in questa professione, e così restringendo il numero di essi, ridurlo solo a quelli che vengano riputati più necessarij per apprendere la vera teorica, ed intelletto de Testi, a' quali principalmente si deue attendere: Per tanto vogliamo, che per l'auenire, sin che a Noi piacerà, nelle cause tanto ciuili, quanto criminali, non si possi à i Tribunali de nostri Giudici valersi nel sentenziare, & alegare

(1) *Un parere inedito dello Schulting, del Van Noodt e del Vittrarius*, esrt. “Riv. it. sc. giur. „ 1927, p. 35 n.

(2) Allude a: CAMPELLO F. M., *Constitutiones Ducatus Urbini collectae et adnotationibus illustratae*, Roma 1709. Ma la costituzione ricercata non si trova nemmeno nella raccolta manoscritta della Bibl. Univ. di Urbino.

(3) Collocazione: RI, II, 761.

“ in iure di altro, che del semplice Testo, Glosa, & letture del
“ Bartolo, Baldo, Paolo di Castro, Alessandro, Iasone, & Imola, Sta-
“ tuti, e' Decreti dello Stato, non proibendo però, che oltre i so-
“ detti, non possino i Giudici, et Deffensori de Rei valersi nelle
“ cause criminali della pratica del Gandino, dell'Angelo, del Bossio,
“ è Claro, Sotto pena al Giudice, che contrauerà, della priuatione
“ dell'Uffitio, agl'Auocati e Procuratori della priuatione dell'esser-
“ citio della professione loro, et alla Parte della perdita delle rag-
“ gioni d'applicarsi alla parte osseruante, etc.

“ In Pesaro à 26 Febraro MDCXIII.

“ Stephanus Minius

“ Franciscus Bellutius

Silvanus Galantes „.

La costituzione, della quale ci occupiamo più a lungo in un altro studio in corso di stampa (1), è veramente importante e singolare. Essa richiama senz'altro alla memoria un'altra legge, per più aspetti simile, la legge delle citazioni di Valentiniano III dell'anno 426, la quale proibiva l'allegazione, nei giudizi, di ogni altro giurista, fuorchè di Papiniano, Paolo, Ulpiano, Modestino e Gaio, salvandosi con quelle loro proprie anche le opinioni altrui se riprodotte ed accolte nelle opere di uno di essi.

A lunghissima distanza di tempo l'Imperatore d'Occidente e l'ultimo Duca d'Urbino dovendo affrontare e risolvere due situazioni identiche le risolsero ispirandosi al medesimo criterio. Anche nei periodi di decadenza, e per far fronte ad essa, i nostri legislatori si sono dimostrati i continuatori della tradizione giuridica romana.

ANTONIO MARONGIU

(1) Il richiamo all'autorità dei giuristi nella storia del nostro diritto processuale, in “ Studi in onore di E. Besta „, Milano, 1938.